

DELIBERAZIONE 16 MARZO 2021

103/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA G.ENERGY S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 127045771

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1150^a riunione del 16 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. G.Energy S.r.l. (di seguito: reclamante o G.Energy) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 15 marzo 2017 (prot. Autorità 10191 del 16 marzo 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con il codice di rintracciabilità 127045771;
2. in data 22 marzo 2017 (prot. 11463), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14792 del 18 aprile 2017), il gestore ha inviato la propria memoria difensiva;
4. in data 18 aprile 2017 (prot. Autorità 14933 del 19 aprile 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria difensiva;
5. in data 28 aprile 2017 (prot. Autorità 15968 del 2 maggio 2017), il gestore ha controvepicato alla citata replica del reclamante;
6. in data 2 maggio 2017 (prot. Autorità 15953 del 2 maggio 2017), il reclamante ha, a sua volta, formulato ulteriori deduzioni difensive alla suddetta controvepicazione del gestore;
7. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto chiarimenti in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
8. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla suddetta richiesta del reclamante;
9. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
10. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019) priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
11. con nota del 29 aprile 2020 (prot. 13896), l’Autorità ha chiesto al gestore ulteriori informazioni (la medesima richiesta è stata reinviata in data 30 aprile 2020, prot. 14053, ad un nuovo indirizzo PEC indicato dal reclamante);
12. con nota del 13 maggio 2020 (prot. 15350), l’Autorità ha chiesto a G.Energy conferma dell’interesse alla decisione del reclamo;
13. con nota del 15 maggio 2020 (prot. Autorità 15669 del 18 maggio 2020), G.Energy ha confermato l’interesse alla decisione del reclamo;
14. in data 13 gennaio 2021 (prot. 1379), l’Autorità ha inviato un primo sollecito al gestore per il riscontro alla richiesta del 29 aprile 2020 (tale sollecito è stato nuovamente inviato in data 20 gennaio 2021, prot. 2553, con ulteriore documentazione allegata);

15. in data 9 febbraio 2021 (prot. 5744), l’Autorità ha inviato un secondo sollecito al gestore sempre per il riscontro alla richiesta del 29 aprile 2020;
16. in data 15 febbraio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 29 aprile 2020, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 6668 del 15 febbraio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 6670 del 15 febbraio 2021) corredata di detti allegati;
17. in data 3 marzo 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

18. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la STMG come “la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - b) l’articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - d) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall’articolo 7, comma 3, lettera b) e dall’articolo 8 del medesimo TICA;
 - e) l’articolo 7, comma 4, lettera b), il quale precisa che - qualora nel punto di rete indicato dal richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta - il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
 - f) l’articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2;
 - g) l’articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o

imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- h) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

19. In data 15 luglio 2016, G.Energy, tramite il proprio mandatario (Sig. Guarini Erminio), ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 480 kW, da realizzare in località Chiappitelle, nel Comune di Tolve (PZ);
20. in data 16 settembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 127045771, indicando che *“...la soluzione tecnica individuata considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata «PIETRAGALLA» da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di connessione della suddetta CP è riportato nella STMG di Terna allegata in calce cod. id 100009810. La soluzione ipotizzata, limitatamente all'impianto di rete per la connessione di e-distribuzione Spa, prevede:*
- *Costruzione di cabina di consegna;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;*
 - *Cabina Primaria composta da: sezione MT in edificio e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n 2 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;*
 - *Costruzione di collegamento AT 150kV All-Acc 585 mm², per la connessione della CP 150/20 kV alla rete RNT.*
- Comunichiamo inoltre che per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete:*
- *mettere a disposizione le aree per la costruzione della Cabina Primaria (CP);*

- *comunicare gli estremi catastali del sito individuato per la CP, condizione indispensabile per la conferma della soluzione individuata...*”;
21. sempre nel citato preventivo, in relazione alla costruenda Cabina Primaria, il gestore ha indicato - al fine dell'avvio dell'iter autorizzativo - la necessità che sia univocamente definito il sito per la localizzazione di tale cabina e che l'area interessata dalla costruzione della stessa “...non potrà essere inferiore a mq 3600 (60x60) e dovrà essere da Lei individuata all'interno del perimetro evidenziato nella planimetria allegata. In relazione a tale area dovrà essere richiesta in sede autorizzativa l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, qualora tale area non sia di sua proprietà...”;
 22. in data 16 gennaio 2017, il reclamante ha presentato una richiesta di modifica del preventivo di connessione, indicando in detta richiesta “...preventivo ricevuto irrealizzabile - richiesta punto di inserimento su rete esistente con coordinate 40.674997, 15.975345, e nel caso la rete risulti ancora satura virtualmente chiediamo che e-distribuzione dimostri l'accettazione del preventivo di connessione di Terna...”;
 23. in data 25 gennaio 2017, il gestore ha trasmesso al reclamante il diniego alla suddetta richiesta di modifica - in quanto “...la soluzione tecnica inviata col nostro citato preventivo del 16/09/16 continua a rappresentare ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l'impianto di produzione indicato in oggetto. In particolare, effettuate le necessarie analisi e verifiche, è emerso che nel nuovo punto di rete indicato ai sensi dell'art. 6.4 del TICA non è possibile immettere energia sia per le criticità derivanti dalle variazioni di tensione sulla linea MT che quelle dell'impianto primario a cui afferisce la stessa linea per saturazione dei trasformatori AT/MT. Si conferma, altresì, che anche le linee MT più vicine non consentono ad oggi l'immissione di ulteriore energia...” - confermando, quindi, la validità della STMG trasmessa con il citato preventivo;
 24. in data 27 gennaio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, contestando la soluzione tecnica di connessione indicata nel citato preventivo;
 25. in data 15 marzo 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui G.Energy in pari data ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante afferma, in primo luogo, che la STMG elaborata dal gestore nel preventivo del 16 settembre 2016 non sarebbe al c.d. minimo tecnico, in quanto comporta “...la costruzione di un elettrodotto di circa 11 (undici) chilometri, ossia di un'opera fortemente impattante ed assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione in quanto comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private e di una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d'acqua, zone a rischio frana, zone abitate, strade, ecc.)...”;

27. per G.Energy detto preventivo sarebbe illegittimo anche perché - in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera ff) del TICA - *"...non prevede la connessione dell'impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi di connessione..."*;
28. il reclamante evidenzia, inoltre, che *"...in relazione alle opere di Terna S.p.A. occorrono 60 (sessanta) mesi, ossia più di 4 (quattro) anni..."* e ciò comporta che la realizzazione delle opere necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica di distribuzione necessiti di una tempistica *"...alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni..."*, in contrasto con il principio di accesso alle reti di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
29. G.Energy lamenta, inoltre, l'illegittimità del succitato preventivo secondo cui *"...l'area interessata dalla costruzione della cabina Primaria non potrà essere inferiore a mq 3600 (60x60) e dovrà essere [...] individuata all'interno del perimetro evidenziato nella planimetria allegata..."*, nonché della Specifica Tecnica (allegata al preventivo), in quanto essendo detto documento *"...fornito già precompilato a cura del gestore, obbliga la reclamante a provvedere ad una serie di adempimenti, fra i quali figurano l'ottenimento delle servitù di elettrodotto e l'ottenimento dei permessi sulle proprietà private/condominiali..."*, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
30. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere a e-distribuzione:
 - a) ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990 e s.m.i. *"...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva la saturazione totale ed effettiva, dal 15/07/2016 ad oggi, delle linee BT ed MT e delle CP esistenti, ricadenti nel raggio di 11 (undici) chilometri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti..."*;
 - b) relativamente al preventivo di Terna S.p.A. (prot. 20100008752 del 24 giugno 2010) *"...fornire documenti idonei a comprovarne l'avvenuta accettazione da parte di ED entro il termine di 120 (centoventi) giorni (producendo il modulo 3/a fornito da Terna S.p.A. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto a fronte dell'accettazione) così come previsto dall'art. 1A.5.3 del "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete"..."*;
 - c) nel caso in cui, in seguito a quanto richiesto *"...la saturazione della rete risulterà essere illegittima, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT e, quindi, di corrispondere l'indennizzo automatico da quantificare ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA..."*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

31. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica proposta nel preventivo del 16 settembre 2016 *"...era diretta conseguenza della situazione di*

- criticità di tutte le linee MT e le relative linee BT afferenti all'impianto di produzione ..."*;
32. il gestore afferma, altresì, che non era possibile accogliere la richiesta di modifica del preventivo, in quanto la soluzione tecnica inviata col citato preventivo *"...continua a rappresentare il minimo tecnico con il quale connettere l'impianto di produzione. In particolare, effettuate le necessarie analisi e verifiche, è emerso che nel nuovo punto di rete indicato ai sensi dell'art. 6.4 del TICA non è possibile immettere energia sia per le criticità derivanti dalle variazioni di tensione sulla linea MT che quelle dell'impianto primario a cui afferisce la stessa linea per saturazione dei trasformatori AT/MT. Si conferma, altresì, che anche le linee MT più vicine non consentono ad oggi l'immissione di ulteriore energia..."*;
 33. in relazione alle doglianze sulle tempistiche previste per la realizzazione della connessione, e-distribuzione dichiara che *"...sono state determinate tenendo conto di quanto stabilito nel TICA. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN..."*;
 34. e-distribuzione precisa, inoltre, che *"...la STMG di Terna è stata accettata dalla scrivente società entro i termini previsti..."*;
 35. il gestore ritiene infondata anche la contestazione relativa alla richiesta di individuazione di un'area per la posa della Cabina Primaria, in quanto *"...l'individuazione di tale area, che è presupposto per la progettazione autorizzativa, è a carico del produttore se lo stesso decide di svolgere in proprio l'iter autorizzativo. Il produttore, quindi, è libero di lasciare tale gestione al Gestore che provvede ad individuare tale area ed a gestire l'iter autorizzativo..."*;
 36. sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore fa presente che *"...come facilmente desumibile dal contenuto della stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore; pertanto è necessario che lo stesso rilasci il consenso (o lo acquisisca dal proprietario dell'area) per permettere al Gestore di realizzare (se la costruzione è in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area..."*;
 37. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta *"...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento..."*, in quanto (tra l'altro) tale richiesta *"...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero relevantissimo di documenti..."*, non pretendibile dal gestore;
 38. per le suesposte ragioni, il gestore chiede il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

39. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 16

settembre 2016 (e confermata dalla comunicazione del 25 gennaio 2017 in cui e-distribuzione ha respinto la richiesta di modifica del suddetto preventivo formulata dal reclamante in data 16 gennaio 2017), la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, a detta di G.Energy, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;

40. per valutare se la soluzione di connessione indicata dal gestore, nel preventivo in parola, fosse effettivamente la “soluzione tecnica minima per la connessione”, è necessario comprovare l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
41. pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha chiesto al gestore di fornire la documentazione attestante la saturazione della propria rete di media e bassa tensione che ha condotto alla predisposizione della citata soluzione tecnica di connessione (indicata, appunto, nel preventivo del 16 settembre 2016) con nuova Cabina Primaria da collegare alla RTN di Terna, nonché di rivalutare la situazione della rete interessata alla connessione dell’impianto del reclamante, eliminando dalle simulazioni la potenza associata alle pratiche di connessione annullate ai sensi del TICA;
42. al riguardo, con la citata nota E-DIS-15/02/2021-0124227 (prot. Autorità 6668 del 15 febbraio 2021) - in relazione allo stato di saturazione delle linee elettriche in media tensione più prossime al sito di realizzazione dell’impianto di produzione - e-distribuzione ha puntualmente chiarito che:
 - a) *“...le linee MT “Ris_Cancellara” e “Moltone”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria di Genzano di Lucania, non erano disponibili per la connessione a causa del superamento delle variazioni di tensione lente ed assolute ammissibili...”*;
 - b) *“...le linee MT “Cancellara” e “Irene”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della Cabina primaria di Avigliano, non erano disponibili ad accogliere ulteriore potenza in immissione in quanto tale trasformatore era saturo oltre il livello massimo ammissibile...”. Tale situazione rimane invariata anche a seguito delle rielaborazioni, effettuate con il modello di rete più accurato possibile, che “...confermano ulteriormente l’impossibilità alla connessione per le criticità presenti sia sulla linea MT “Irene” che sull’alimentatore (feeder) dello “SM Pietragalla”, sul quale si attestano entrambe le linee “Cancellara” e “Irene”...”*;
 - c) *“...le linee MT “S.Antonio” “Stallone”, “Vaglio_CP”, “Discordia” e “S.Chirico”, “Solferino” e “CIM_Tricarico”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della Cabina primaria di Tricarico, non erano disponibili ad accogliere ulteriore potenza in immissione in quanto tale trasformatore era saturo oltre il livello massimo ammissibile...”*;
 - d) *“...le linee MT “Fontanile”, “Vaglio”, “Del_Duca” e “Pallareta”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della Cabina primaria di Potenza Est, non erano disponibili ad accogliere ulteriore potenza in immissione alla data di elaborazione del preventivo per la connessione della pratica ID*

127045771...”. Per cui anche eliminando alcune pratiche di connessione che andavano annullate, le nuove verifiche di rete hanno confermato “...per le linee MT “Fontanile” e “Del Duca”, la presenza di criticità a causa del superamento delle variazioni di tensione lente ammissibili...” e “...per le linee MT “Vaglio” e “Pallareta” uscenti dalla semisbarra rossa della Cabina primaria di Potenza Est, come per tutte le altre linee MT uscenti dalla medesima semisbarra, che l’inserimento della nuova produzione in oggetto avrebbe portato anche al superamento della massima corrente di guasto a terra della bobina di Petersen al servizio della suddetto trasformatore, confermando l’indisponibilità alla connessione di nuova produzione...”;

- e) “...la linea MT “Satnord”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria di Potenza Est non era disponibile a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra in questione, pari a 300 A.”;
43. con la citata comunicazione del 15 febbraio 2021 (prot. Autorità 6670 in pari data), e-distribuzione ha prodotto anche le verifiche del 6 giugno 2016, del 31 agosto 2016 e del 24 gennaio 2017, dalle quali si rileva il permanere di tale stato di criticità;
44. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 16 settembre 2016, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
45. inoltre, il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna S.p.A. del 24 giugno 2010 (prot. TE/20100008752), producendo copia della propria nota Enel-DIS-28/012/2012-2249794 con cui ha comunicato a Terna S.p.A. stessa l’accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione per la realizzazione della nuova CP Pietragalla (cfr. citato prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019);
46. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo) - e relativa in particolare “...all’ottenimento delle servitù di elettrodotto e l’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;

47. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione delle servitù di elettrodotto e dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del TICA;
48. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono emersi ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
49. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
50. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
51. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da G.Energy S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 127045771;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini